

RELAZIONE TECNICA
relativa alla deliberazione 14 dicembre 2010, ARG/elt 232/10

**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE GENNAIO – MARZO
2011 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA**

1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica

1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica:

- a) fissa i livelli degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED*;
- b) fissa i livelli degli elementi *PPE*¹ e *PPE*² e del corrispettivo *PPE*;
- c) dispone la chiusura del conto di cui all'articolo 54.1, lettera g) della deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: TIT) relativo alla componente *UC*₁ (di seguito: Conto *UC*₁);
- d) fissa i livelli degli elementi *DISP*_{BT}¹ e *DISP*_{BT}² della componente *DISP*_{BT};
- e) fissa il livello del corrispettivo a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento della società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico)¹ per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela per l'anno 2011.

2. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela

2.1 Il TIV definisce i corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela (corrispettivo *PED*) come la somma dei seguenti elementi:

- a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'acquisto dell'energia elettrica;
- b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per il dispacciamento dell'energia elettrica.

Il TIV prevede che il corrispettivo *PED*, gli elementi *PE* e *PD* siano aggiornati dall'Autorità alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.

2.2 Le modalità di determinazione del corrispettivo *PED* prevedono che esso sia definito dall'Autorità sulla base del prezzo di cessione pagato dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio. In particolare, il prezzo di cessione risulta articolato per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e riflette i costi di acquisto, di funzionamento e di dispacciamento dell'Acquirente unico.

2.3 In termini operativi, al momento dell'aggiornamento trimestrale, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:

¹ L'Acquirente unico è il soggetto che dall'1 luglio 2007 svolge la funzione esclusiva di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela.

- a) la valorizzazione dei costi sostenuti, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo, dall'Acquirente unico nei mesi dell'anno solare già trascorsi;
 - b) la valorizzazione dei costi che l'Acquirente unico sosterrà nei restanti mesi dell'anno sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico;
 - c) la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*.
- 2.4 Inoltre, il TIV prevede l'applicazione ai clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela, tra l'altro, di:
- a) la componente UC_I a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato/servizio di maggior tutela fino al 31 dicembre 2007;
 - b) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008;
 - c) il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;
 - d) la componente $DISP_{BT}$ a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione.

3. Valorizzazione dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

- 3.1 Il comma 11.3 del TIV prevede che il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita di energia elettrica ai clienti cui il servizio è erogato sia determinato, per ciascun mese, sulla base dei costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico medesimo. In particolare, il prezzo di cessione è pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 di un mese, alla somma di tre componenti:
- a) il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria;
 - b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il servizio di maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria;
 - c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per il proprio funzionamento.
- 3.2 Il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica di cui al paragrafo 3.1, lettera a), è calcolato come media ponderata per le rispettive quantità di energia elettrica dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in ciascuna fascia oraria:
- a) per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP) e nel mercato di aggiustamento;
 - b) per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte (di seguito: contratti bilaterali);
 - c) per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto di copertura di rischio prezzo (di seguito: contratti differenziali).

- 3.3 Ai fini della determinazione del costo unitario di cui al precedente punto 3.2, gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al prezzo di cui al comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06 (PUN) si intendono, ai sensi del comma 11.4 del TIV, compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel MGP e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento.
- 3.4 Il comma 11.5 del TIV stabilisce, inoltre, la modalità di valorizzazione del costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in ciascuna fascia oraria di un mese per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti bilaterali o contratti differenziali. In particolare, è stabilito che tale valore venga determinato, per ciascuna fascia oraria del mese, scontando o aumentando il prezzo unitario mensile effettivo di acquisto in ragione del rapporto tra il costo unitario di fascia che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale fascia fosse stato effettuato nel MGP e il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale mese fosse stato effettuato nel MGP.
- 3.5 Sulla base delle informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con la comunicazione 30 novembre 2010, prot. Autorità n. 39514 dell'1 dicembre 2010 e delle informazioni trasmesse da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) con le comunicazioni:
- a) 6 dicembre 2010, prot. Autorità n. 40149 del 9 dicembre 2010 (di seguito: comunicazione 6 dicembre 2010);
 - b) 10 dicembre 2010, prot. Autorità 40274 del 10 dicembre 2010 (di seguito: comunicazione 10 dicembre 2010)

si è provveduto a valorizzare rispettivamente il costo unitario di acquisto di cui alla lettera a) del precedente punto 3.1 e il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento di cui alla lettera b) del precedente punto 3.1.

Costi di acquisto sostenuti dall'Acquirente unico per il servizio di maggior tutela

- 3.6 Ai sensi dell'articolo 5.2 del TIV i clienti ammessi al servizio di maggior tutela sono i clienti finali domestici e le piccole imprese² che non hanno un venditore sul mercato libero. Con riferimento a tali clienti, l'Acquirente unico stima, per l'anno 2011, un fabbisogno di energia elettrica pari a circa 82,7 TWh.
- 3.7 La tabella 1 riporta, con riferimento all'anno 2011, l'energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento.
- 3.8 La quota del portafoglio dell'Acquirente unico coperta con contratti bilaterali e differenziali fa riferimento ad un paniere che comprende l'energia elettrica corrispondente a:
- a) i contratti bilaterali di cui al successivo punto 3.9;
 - b) i contratti differenziali di cui al successivo punto 3.10
 - c) i contratti VPP di cui al successivo punto 3.11.

² Sono piccole imprese tutti i clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione e con un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

Tabella 1: Energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento utilizzata per il calcolo del prezzo di cessione (anno 2011) – GWh

	GWh
Contratti bilaterali	23.382
Acquisti in borsa (a)	59.318
di cui:	
<i>Differenziali a 2 vie</i>	22
<i>VPP</i>	1.805
Sbilanciamento	-
Totale	82.700
Acquisti in borsa non coperti (b)	57.492
% quota non coperta (c)	70%
(a) E' il totale delle quantità acquistate su MGP. (b) E' la quota del fabbisogno approvvigionato con gli acquisti in borsa valorizzata al PUN per la quale l'Acquirente unico non risulta essere coperto; i valori riportati in tabella sono ottenuti come differenza tra la somma degli acquisti in borsa e dell'energia elettrica da sbilanciamento cambiata di segno e la somma dell'energia elettrica corrispondente ai contratti VPP e ai contratti differenziali a 2 vie. (c) E' il rapporto tra "Acquisti in borsa non coperti" e "Totale".	

- 3.9 In merito al precedente punto 3.8, lettera a), l'Acquirente unico, in esito alle aste riportate nelle tabella 2, ha sottoscritto per l'anno 2011 contratti bilaterali di tipo *baseload* e di tipo *peakload*. L'energia elettrica complessivamente approvvigionata per l'anno 2011 risulta pari a circa 18.450 GWh. L'energia elettrica relativa a tali contratti è valorizzata in base ai prezzi risultanti dalle singole procedure d'asta che prevedono una valorizzazione a prezzo fisso. Oltre ai contratti sottoscritti in esito alle assegnazioni indicate nella tabella 2, l'energia elettrica relativa ai contratti bilaterali comprende anche circa 4.932 GWh di energia elettrica riferita a prodotti negoziati sul mercato a termine gestito dal Gestore dei mercati energetici.

Tabella 2: Contratti fisici - Quantità assegnate (MW)

Asta	Quantità	Asta	Quantità
Prodotti baseload		Prodotti peak load	
19/05/2010	247	22/04/2010	20
27/05/2010	300		
03/06/2010	211		
10/06/2010	300		
16/06/2010	245		
06/07/2010	300		
20/07/2010	300		
25/08/2010	196		

- 3.10 L'Acquirente unico, in esito alle aste riportate nelle tabella 3, ha sottoscritto contratti differenziali a due vie di tipo *peakload*, con presso *strike* fisso.

Tabella 3: Contratti differenziali - Quantità assegnate (MW)

Asta	Quantità
Prodotti peak load	
12/11/2010	5
25/11/2010	2

3.11 L'Acquirente unico ha infine sottoscritto due contratti differenziali VPP, indicati in tabella 4, con Enel Produzione Spa (di seguito: Enel Produzione) in base ai quali:

- a) Enel Produzione paga all'Acquirente unico, se positiva, la differenza tra il valore orario del PUN e il premio orario, quest'ultimo determinato come il rapporto tra il premio risultante dal processo di assegnazione della capacità VPP e il numero delle ore dell'anno a cui la fornitura si riferisce;
- b) Acquirente unico paga ad Enel Produzione la differenza di cui alla lettera a), se negativa.

In particolare, il contratto sottoscritto il 15 ottobre 2009 prevede una durata quinquennale, con prezzo strike indicizzato, a partire dal secondo anno (2011) al prezzo del Brent; il contratto sottoscritto il 28 settembre 2010 prevede una valorizzazione a prezzo fisso.

Tabella 4: Contratti differenziali a due vie- Quantità aggiudicate (MW)

Asta	Quantità
Prodotti baseload	
15/10/2009	13
28/09/2010	193

- 3.12 Per quanto riguarda le importazioni annuali, considerata l'incertezza riguardo all'esito delle procedure di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle reti di interconnessione con l'estero (di seguito: DCT), si è ipotizzato un prezzo dell'energia elettrica che potrebbe essere oggetto di importazione, comprensivo del costo sostenuto per l'assegnazione dei DCT, tale da garantire l'equivalenza economica della fornitura di importazione con il valore atteso dell'energia elettrica in Italia (PUN)³.
- 3.13 Per quanto attiene le informazioni riguardanti l'energia elettrica importata da Enel Spa in esecuzione dei contratti pluriennali in essere al 19 febbraio 1997 e ceduta all'Acquirente unico esse incorporano, al momento del provvedimento connesso alla presente relazione tecnica, elementi di stima in base ai quali il prezzo dell'energia elettrica importata in esecuzione di tali contratti è stato ipotizzato tale da garantire l'equivalenza economica della fornitura di importazione con il valore atteso dell'energia elettrica in Italia (PUN).
- 3.14 Infine, per l'anno 2011 non sono disponibili informazioni riguardanti eventuali impatti sui costi unitari di approvvigionamento di Acquirente unico della cessione al mercato dell'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 29 aprile 1992, n. 6.

³ In questo modo è come se si ipotizzasse una quantità di importazione pari a zero.

- 3.15 La quota del portafoglio approvvigionata attraverso l'acquisto di energia elettrica su base annua nel MGP è prevista essere pari a circa il 72% del totale del fabbisogno, comprensiva dell'energia elettrica relativa ai contratti di cui ai precedenti punti 3.10 e 3.11.
- 3.16 La quota del fabbisogno di energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico in borsa, ovvero acquistata al PUN, al netto delle coperture connesse all'energia elettrica relativa ai contratti di cui ai precedenti punti 3.10 e 3.11 (c.d. portafoglio "scoperto") è prevista essere in media pari a circa il 70% del totale del fabbisogno dell'Acquirente unico.
- 3.17 Gli indicatori percentuali di cui ai punti 3.15 e 3.16 non tengono conto dell'eventuale futura conclusione di coperture connesse a contratti di importazione.
- 3.18 La tabella 4 riporta, per ciascun mese del periodo gennaio - dicembre 2011, la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica dell'Acquirente unico.

Tabella 5: Costo medio di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico (anno 2011)

cent€/kWh											
gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
7,38	7,51	7,17	6,70	6,85	6,91	7,58	7,18	7,45	7,33	7,41	7,32

Previsioni relative all'andamento del prezzo del petrolio e del PUN orario

Il valore del costo medio di acquisto dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico, elaborato dall'Autorità, incorpora alcuni dati previsionali relativi all'andamento del PUN orario ed, eventualmente, qualora l'Acquirente Unico offra contratti differenziali con prezzi strike indicizzati al prezzo del greggio o di prodotti petroliferi, all'andamento mensile di tali prezzi.

Per il prezzo del petrolio (Brent dated) si prevede un valore medio annuo per il 2011 pari a circa 61 euro al barile, in aumento del 2% rispetto all'anno 2010. La proiezione sottende sia un aumento del prezzo in dollari del petrolio sia un rafforzamento dell'euro rispetto al dollaro.

I costi variabili di generazione utilizzati nel modello per la previsione del PUN riflettono le nuove proiezioni del prezzo del petrolio e del cambio.

Il PUN, in termini di media aritmetica annuale, è previsto pari a 66,87 €/MWh, in aumento del 4,3% rispetto al valore del 2010.

Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

- 3.19 Secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione n. 107/09 (di seguito: TIS), l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti gli utenti del dispacciamento:

- a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
- b) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
- c) il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, per la quota di sbilanciamento effettivo determinata secondo quanto disposto dall'articolo 72, comma 2, della deliberazione n. 111/06;
- d) il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
- e) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- f) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
- g) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti;
- h) il corrispettivo per l'aggregazione delle misure.

3.20 I valori riportati nella tabella 6 concorrono a determinare l'elemento *PD* e sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.19. In particolare:

- a) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.19, lettera a) deriva dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 6 dicembre 2010;
- b) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.19, lettera b) deriva da quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010 ARG/elt 231/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 231/10) per quanto attiene le unità essenziali ammesse alla reintegrazione dei costi, nonché dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 10 dicembre 2010 per quanto attiene la restante parte;
- c) relativamente al corrispettivo di cui al precedente punto 3.18, lettera c), in occasione dell'aggiornamento per il trimestre gennaio - marzo 2011, si è ritenuto di procedere a una stima del corrispettivo a partire dai valori storici disponibili ed è stato pertanto posto pari a 0,215 cent€/kWh;
- d) i corrispettivi di cui al precedente punto 3.19, lettere d), e) ed f) sono fissati per l'anno 2011 dalla deliberazione ARG/elt 231/10;
- e) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.19, lettera g) è stato posto pari a zero a partire dall'1 luglio 2007 con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07;
- f) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.18, lettera h) è stato posto pari a zero e sarà valorizzato una volta disponibili i suoi valori di consuntivo.

Tabella 6: Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento (anno 2011)

cent€/kWh											
Gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
0,92	0,92	0,93	1,09	1,09	1,10	0,98	0,98	0,98	0,87	0,88	0,87

3.21 I dati riportati nelle tabelle 5 e 6 riflettono le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna. Tali dati, oggetto di

revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.

4. Determinazione degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED* per il servizio di maggior tutela

I corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela

- 4.1 In merito ai corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela il TIV prevede che ai punti di prelievo diversi da quelli di cui al comma 2.3, lettera a) siano applicati:
- corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV con potenza disponibile superiore a 16,5 kW che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TIS;
 - corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i raggruppamenti di mesi di cui alla tabella 8 del TIV ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW che sono trattati per fasce ai sensi del TIS;
 - corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b) del TIV nel caso in cui a detti punti siano stati applicati corrispettivi *PED* non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
 - corrispettivi *PED* monorari ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) a c)⁴.
- 4.2 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.1, lettere a) e c) sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.3 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.1, lettera b) sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F^{rag} , che è la stima della media trimestrale per ciascun raggruppamento di mesi di cui alla tabella 8 del TIV e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

⁴ Ad eccezione di quanto riportato al punto 4.5, lettere a) e b) per i clienti trattati monorari.

- b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F^{rag} , che è la stima della media trimestrale per ciascun raggruppamento di mesi di cui alla tabella 8 del TIV e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

Con riferimento al primo trimestre 2011, il raggruppamento R1 comprende i mesi di gennaio e febbraio, il raggruppamento R2 comprende il mese di marzo.

4.4 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.1, lettera d) sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh.

4.5 Per quanto attiene i clienti di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari ai sensi del TIS il TIV prevede che si applichino:

- a) i corrispettivi di cui al successivo punto 4.6 differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le fasce entro il 30 settembre 2007;
- b) i corrispettivi di cui al successivo punto 4.7 differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne abbia richiesto l'applicazione entro il 31 dicembre 2008;
- c) i corrispettivi monorari in tutti gli altri casi.

4.6 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.5, lettera a) sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

4.7 Gli elementi PE e PD che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.5, lettera b) sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

- b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

4.8 In merito ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) il TIV prevede che per i punti trattati per fasce orarie ai sensi del TIS a partire dall'1 luglio 2010 siano applicati:

- a) per il periodo compreso tra l'1 luglio 2010 e il 31 dicembre 2011, corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1 ed F23 e tali per cui il differenziale dei corrispettivi nelle due fasce orarie è fissato in via convenzionale dall'Autorità;
- b) a partire dall'1 gennaio 2012, corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1 ed F23 e nei raggruppamenti di mesi R1 ed R2 di cui alla tabella 8 del TIV.

4.9 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.8, lettera a), sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto del parametro λ e del parametro PE_{bio}^{tran} a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto del parametro λ e del parametro PD_{bio}^{tran} a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;

dove i parametri PE_{bio}^{tran} e PD_{bio}^{tran} sono calcolati in modo tale che il valore del corrispettivo PED nella fascia oraria F1 sia pari al corrispondente valore nella fascia oraria F23 moltiplicato per 1,1, tenuto conto del profilo medio di consumo dei clienti finali domestici.

4.10 E' altresì previsto che i clienti a cui sono applicati i corrispettivi PED calcolati secondo quanto previsto al precedente punto possono in qualsiasi momento richiedere all'esercente la maggior tutela l'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per le fasce orarie F1 ed F23, per i quali il differenziale del prezzo nelle due fasce orarie è calcolato sulla base del differenziale atteso del prezzo di cessione dell'Acquirente unico in dette fasce. La richiesta del cliente finale ha carattere definitivo e tale cliente non potrà più optare per i corrispettivi PED di cui al precedente punto.

4.11 Gli elementi PE e PD che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.10 sono rispettivamente pari a:

- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

4.12 Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) trattati monorari ai sensi del TIS è previsto che, successivamente al 30 giugno 2010, siano loro applicati:

- a) i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.10 qualora il cliente ne abbia fatto richiesta entro il 31 dicembre 2008;
- b) i corrispettivi PED monorari in tutti gli altri casi.

- 4.13 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* monorari di cui ai precedente punto 4.12, lettera b) e di cui al punto 4.5, lettera c) sono calcolati secondo quanto indicato al punto 4.4.

Recupero di eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*

- 4.14 Come già ricordato al punto 2.3, la determinazione e l'aggiornamento trimestrale degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED* prevedono, da un lato, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi sostenuti dall'Acquirente unico nell'anno solare di riferimento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e, dall'altro, la quantificazione degli importi da recuperare al fine di ripianare eventuali differenze tra la valorizzazione *ex ante* effettuata dall'Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali del servizio.
- 4.15 Gli errori non recuperati nell'anno solare di riferimento sono invece coperti tramite la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento⁵.
- 4.16 Nell'aggiornamento dei corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento per il primo trimestre di ogni anno non si effettua alcun adeguamento implicito degli elementi *PE* e *PD* per tenere conto degli errori, non essendo noti dati a consuntivo o preconsuntivo dei costi sostenuti dall'Acquirente unico relativamente a nessun mese dell'anno di riferimento. Eventuali differenze tra la valorizzazione *ex ante* dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED* verranno tenute in considerazione nell'adeguamento degli elementi *PE* e *PD* a partire dall'aggiornamento per il secondo trimestre di ciascun anno.

5. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica: aggiornamento del corrispettivo *PPE* e conseguenti modifiche al TIV

- 5.1 Come ricordato al punto 2.4, il TIV prevede che ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela si applichino, tra l'altro, la componente UC_1 e il corrispettivo *PPE*. La loro applicazione è finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione *ex ante* dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED*, ove tali differenze non siano state recuperate nell'anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero di cui al punto 4.14.
- 5.2 In particolare, il TIV definisce il corrispettivo *PPE* come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008.

⁵ Si veda a tale proposito il successivo capitolo 5.

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi ad anni precedenti il 2008

- 5.3 Per quanto attiene gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi ad anni precedenti il 2008, sulla base delle informazioni fornite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), si rilevano alcune pendenze pregresse in capo al Conto *UC₁*, per un importo complessivo stimato ampiamente inferiore alle disponibilità residue, per competenza, pari a circa 18 milioni di euro.
- 5.4 Già con la deliberazione ARG/elt 41/10, l'Autorità aveva azzerato, a partire dall'1 aprile 2010, la componente tariffaria *UC₁*.
- 5.5 Con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica, alla luce di quanto sopra, l'Autorità ha disposto che la Cassa provveda alla chiusura del Conto *UC₁*, destinando le risorse residue al Conto di cui al comma 54.1, lettera s) del TIT (di seguito: Conto *PPE*) e ha previsto che gli oneri e le rivenienze di competenza del Conto *UC₁*, accertate successivamente alla chiusura del conto medesimo, siano posti in carico o destinate al Conto *PPE*.

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2008 e 2009

- 5.6 Con comunicazione del 4 novembre 2010, prot. Autorità n. 36939 dell'8 novembre 2010, la Cassa ha trasmesso i risultati aggiornati relativi ai meccanismi di perequazione dei costi di approvvigionamento per l'anno 2008. In base alla citata comunicazione non sono emersi elementi di novità rispetto a quanto precedentemente comunicato. Pertanto, in base alle informazioni oggi disponibili, le necessità di gettito relative all'anno in oggetto risultano coperte.
- 5.7 In base alle determinazioni compiute dalla Cassa relativamente ai meccanismi di perequazione dei costi di approvvigionamento per l'anno 2009, le necessità di gettito relative al citato anno risulterebbero coperte.
- 5.8 Sebbene i risultati relativi all'anno 2008 e all'anno 2009 non tengano conto delle determinazioni degli ammontari di perequazione relativi alle imprese cooperative, il gettito atteso dall'applicazione del corrispettivo *PPE* ai clienti in maggior tutela negli anni 2009 e 2010, destinato alla copertura degli squilibri di perequazione, rispettivamente, per gli anni 2008 e 2009, risulterebbe superiore al fabbisogno relativo agli importi riconosciuti agli esercenti la maggior tutela e alle imprese distributrici per un ammontare stimato pari a circa 70 milioni di euro.
- 5.9 Devono poi essere considerati gli ammontari versati al Conto *PPE* dall'Acquirente unico ai sensi del comma 9ter.3 del TIV. Tale comma prevede che entro il 30 novembre di ogni anno l'Acquirente unico versi o riceva al/dal Conto *PPE* le partite economiche afferenti all'attività di approvvigionamento dell'energia elettrica svolta dal medesimo Acquirente unico iscritte nel bilancio di esercizio dell'anno precedente comunicate alla Direzione Mercati dell'Autorità, ai sensi del comma 13.3, lettera b), e relative a partite di competenza di anni precedenti rispetto all'anno a cui il medesimo bilancio si riferisce.
- 5.10 In base alla comunicazione 26 maggio 2010, gli ammontari di cui al precedente punto iscritti nel bilancio dell'anno 2009 risultano pari a circa 50 milioni di euro.

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2010

- 5.11 Con riferimento all'anno 2010, in occasione dell'aggiornamento per il trimestre gennaio – marzo 2011, in mancanza dei dati di consuntivo relativi ai costi sostenuti dall'Acquirente unico e ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica ai clienti finali del servizio, la stima dell'ammontare di perequazione è stata fatta secondo la metodologia utilizzata nel corso dell'anno 2010 per il calcolo del recupero da applicare ai corrispettivi *PED*.
- 5.12 In particolare, la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2010 è stata fatta sulla base dei dati di consuntivo relativi ai prezzi di cessione e all'energia elettrica acquistata per i mesi in cui i medesimi dati erano disponibili (periodo gennaio – settembre 2010) e in base ai dati di pre-consuntivo e alle stime dell'Autorità per i restanti mesi dell'anno.
- 5.13 La stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stata fatta, come nei trimestri passati, sulla base di quanto comunicato dagli esercenti medesimi⁶ in fatto di energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per:
- a) tipologia di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
 - b) al corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese, *PED* differenziato per fascia e raggruppamenti di mesi.
- I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie, tenuto anche conto dell'entrata e dell'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela.
- 5.14 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2010, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2010 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.
- 5.15 Il confronto dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dei ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* mostrerebbe attualmente un potenziale avanzo, tuttavia tale stima dovrà essere rivista quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2010 e potrà essere considerata definitiva solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di ottobre 2011, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2010.
- 5.16 In base a quanto esposto ai punti 5.8, 5.10 e 5.15 il Conto PPE risulterebbe in sostanziale avanzo.

⁶ Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali.

Dimensionamento del corrispettivo PPE per il trimestre gennaio – marzo 2011 e conseguenti modifiche al TIV

- 5.17 In base a quanto sopra, l’Autorità con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica ha previsto la restituzione ai clienti finali dell’avanzo del Conto *PPE* stabilendo che la restituzione degli importi di competenza degli anni precedenti il 2010 avvenga nei successivi 12 mesi, e che, per ragioni prudenziali, la restituzione dell’avanzo atteso di competenza dell’anno 2010 avvenga nei successivi 24 mesi.
- 5.18 Al riguardo il TIV prevede che qualora il corrispettivo *PPE* assuma valore negativo la Cassa versi agli esercenti la maggior tutela l’ammontare derivante dall’applicazione del corrispettivo medesimo entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, tuttavia con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica l’Autorità ha provveduto a modificare i meccanismi di gestione del Conto *PPE* per tener conto del fatto che gli importi di perequazione di competenza dell’anno 2010 non sono attualmente disponibili presso la Cassa, dal momento che tali importi verranno versati dagli esercenti la maggior tutela attraverso i meccanismi di perequazione a valle delle determinazioni compiute dalla Cassa entro il mese di ottobre 2011 ai sensi dell’articolo 13nonies del TIV.
- 5.19 Pertanto nel prevedere la restituzione di cui al punto 5.17, l’Autorità ha modificato la definizione del corrispettivo *PPE*, prevedendo che esso sia posto pari alla somma di due elementi:
- l’elemento PPE^1 che è l’elemento del corrispettivo *PPE*, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa ha già effettuato le determinazioni degli ammontari di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
 - l’elemento PPE^2 che è l’elemento del corrispettivo *PPE*, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli ammontari di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.
- 5.20 La Cassa pertanto procederà al versamento bimestrale di cui al punto 5.18 del solo elemento PPE^1 , relativo ad importi di perequazione per i quali le determinazioni della Cassa hanno già avuto luogo e le imprese distributrici e gli esercenti la maggior tutela hanno già provveduto alle liquidazioni con la medesima Cassa.
- 5.21 Per quanto attiene invece la restituzione ai clienti finali operata mediante l’elemento PPE^2 , la Cassa provvederà a tener conto degli importi così restituiti al momento della liquidazione delle partite economiche conseguenti le determinazioni degli importi di perequazione relativi all’anno 2010.
- 5.22 In esito a quanto sopra l’Autorità ha provveduto a determinare il corrispettivo *PPE* applicato nel trimestre gennaio – marzo 2011 come somma dell’elemento PPE^1 pari a – 0,183 centesimi di euro/kWh e dell’elemento PPE^2 pari a – 0,075 centesimi di euro/kWh.

6. Altre modifiche al TIV: la componente $DISP_{BT}$

- 6.1 L’articolo 7 del TIV prevede, tra l’altro, l’applicazione ai clienti in maggior tutela della componente $DISP_{BT}$. Essa ha la finalità di restituire a tutti i clienti finali aventi diritto al

servizio di maggior tutela la differenza tra il prezzo di commercializzazione della vendita di energia elettrica (corrispettivo *PCV*) che gli esercenti la maggior tutela applicano ai clienti finali serviti in maggior tutela e il livello della componente *RCV* riconosciuto ai medesimi esercenti a remunerazione dei costi sostenuti.

- 6.2 Nella determinazione della componente *DISP_{BT}*, pertanto, si considera:
- a) il differenziale di prezzo tra il corrispettivo *PCV* e la componente *RCV*;
 - b) il numero di clienti finali serviti in maggior tutela e il numero di clienti finali aventi diritto alla maggior tutela;
 - c) con riferimento ai clienti finali domestici, l'articolazione delle tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura D2 e D3 al fine di determinare l'articolazione per scaglioni di consumo della componente *DISP_{BT}*.
- 6.3 In base a quanto sopra, l'Autorità, con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica, ha adeguato i livelli della componente *DISP_{BT}* alla luce delle stime circa i clienti finali serviti in maggior tutela con riferimento all'anno 2011 e ha altresì previsto la modifica dell'articolazione per scaglioni di consumo della componente *DISP_{BT}* per i clienti finali domestici coerentemente con l'articolazione prevista dalla deliberazione ARG/elt 228/10.
- 6.4 Inoltre, il livello della componente *DISP_{BT}* è stato adeguato per tener conto delle determinazioni degli ammontari relativi al meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV. Infatti con la deliberazione ARG/elt 192/10 l'Autorità ha quantificato i livelli che la Cassa è tenuta a regolare con gli esercenti la maggior tutela societariamente separati relativamente a tale meccanismo.
- 6.5 Al riguardo, il comma 25.2 del TIV prevede che il Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione (di seguito: Conto *DISP_{BT}*), alimentato dai versamenti effettuati dagli esercenti la maggior tutela ai sensi dell'articolo 9bis del TIV ed utilizzato per la copertura degli oneri sostenuti da Terna derivanti dall'applicazione della componente *DISP_{BT}* a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, sia altresì utilizzato dalla Cassa per i versamenti o le riscossioni di cui al punto 6.4.
- 6.6 Con le deliberazioni ARG/elt 190/08 e ARG/elt 35/09 l'Autorità aveva provveduto a stimare, sulla base dei dati di pre-consuntivo relativi all'anno 2008, la necessità di gettito derivante dal meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV, evidenziando un potenziale livello dei costi riconosciuti superiore a quello stimato con la deliberazione n. 349/07 per la determinazione della componente *RCV*, principalmente riconducibile al mancato pagamento di fatture per morosità da parte dei clienti finali.
- 6.7 Sulla base delle comunicazioni della Cassa, è possibile stimare una differenza positiva tra quanto raccolto dal Conto *DISP_{BT}* e gli ammontari relativi al meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV, quantificabile in circa 60 milioni di euro.
- 6.8 Pertanto con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica si è provveduto ad adeguare il livello della componente *DISP_{BT}* al fine di restituire l'avanzo del Conto *DISP_{BT}* di cui al precedente punto derivante dalla determinazione degli ammontari relativi al meccanismi di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV.
- 6.9 Sono stati infine modificati i meccanismi di versamento da parte degli esercenti la maggior tutela, al fine di prevedere che la quota della componente *DISP_{BT}* relativa alla restituzione dell'avanzo del Conto *DISP_{BT}* di cui al punto 6.7 non sia computata ai fini della determinazione del gettito che ciascun esercente deve versare alla Cassa, prevedendo al contempo che tale quota venga restituita ai medesimi esercenti.

- 6.10 A tale fine è stata modificata la definizione della componente $DISP_{BT}$, prevedendo che essa sia posta pari alla somma di due elementi:
- l'elemento $DISP_{BT}^1$ che è l'elemento della componente $DISP_{BT}$, espresso in centesimi di euro/kWh e in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, relativo alla stima di gettito derivante dal differenziale relativo all'attività di commercializzazione applicata a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela versato dagli esercenti la maggior tutela;
 - l'elemento $DISP_{BT}^2$ che è l'elemento della componente $DISP_{BT}$, espresso in centesimi di euro/kWh e in centesimi di euro/punto di prelievo/anno, relativo alla restituzione dell'avanzo del Conto $DISP_{BT}$ derivante dalla determinazione a titolo definitivo degli ammontari del meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24.

7. Determinazione a titolo di acconto del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'anno 2011

- 7.1 In base all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 79/99 l'Autorità è tenuta a determinare la misura del corrispettivo spettante all'Acquirente unico per le attività svolte in modo tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica.
- 7.2 È poi previsto, all'articolo 11 del TIV, che il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita ai clienti cui il servizio è erogato comprenda una componente pari al corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela ai sensi del citato decreto legislativo.
- 7.3 In merito all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica relativa all'anno 2011, con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica, l'Autorità ha pertanto determinato in via preliminare e transitoria, il corrispettivo a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico, esclusivamente ai fini della fatturazione dei corrispettivi per la cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela di cui all'articolo 12 del TIV. Il livello di tale corrispettivo, pari a 13,9 milioni di euro, è stato definito in linea con l'importo determinato dall'Autorità mediante la deliberazione ARG/elt 31/10 con riferimento al corrispettivo a titolo di acconto per l'anno 2010.
- 7.4 L'Autorità ha poi disposto che l'importo del corrispettivo a titolo di acconto per l'anno 2011 possa essere eventualmente modificato nel corso dell'anno, per tenere conto, oltre che del preventivo economico dei costi di funzionamento per l'anno 2011, del consuntivo economico-patrimoniale relativo all'anno 2009 e del preconsuntivo economico-patrimoniale attinente all'anno 2010, ovvero, qualora disponibile, del consuntivo economico-patrimoniale relativo al medesimo anno, nonché dei dati sulle differenze tra la somma dei corrispettivi raccolti a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento per gli anni antecedenti al 2010 e la somma dei corrispettivi riconosciuti a consuntivo per i medesimi anni.

8. Istruzione del provvedimento ARG/elt 232/10

- 8.1 I diversi elementi posti alla base della deliberazione ARG/elt 232/10, oggetto della presente relazione tecnica, sono stati oggetto dell'attività istruttoria articolata come segue:

- a) la Direzione Strategie, Studi e Documentazione dell'Autorità, per le parti previsionali relative all'andamento del PUN orario e, limitatamente alla stima del costo relativo ai contratti con prezzi strike indicizzati ai prezzi del greggio o di prodotti petroliferi, all'andamento mensile di tali prezzi per il 2011;
- b) la Direzione Mercati dell'Autorità, per gli altri elementi dell'istruttoria relativa alla citata deliberazione diversi da quelli di cui alle precedente lettera a).

Massimo Ricci
Direttore
Direzione Mercati

Rosita Carnevalini
Direttore
Direzione Strategie, Studi e Documentazione